



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 461 / 2023

DEL 29/11/2023

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE GENITORI DON MILANI, SAN VINCENZO DE' PAOLI E FILARMONICA INDUNESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DIDATTICI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

Premesso Che con Deliberazione di C.C. n° 32 del 20/10/2023 è stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio anno 2023/2024 mediante il quale si è stabilito di finanziare per l'anno scolastico in corso i seguenti progetti in favore degli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale:

- Realizzazione di Murales presso Scuola Ferrarin a cura dell'Associazione Genitori Don Milani €. 2.200;
- Progetto con Teatro Intrecci "Inconsistenza dell'essere" a cura dell'Associazione Genitori Don Milani €. 2.500,00;
- Progetto doposcuola Amici di Pinocchio a cura della Conferenza San Vincenzo €. 7.000,00
- Progetto Banda Larga a cura della Filarmonica Indunese €. 1.000,00

Considerato che l'Amministrazione comunale ha approvato, all'interno delle risorse destinate alle attività previste dal Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2023/2024, l'assegnazione di contributi economici alle associazioni che provvederanno alla realizzazione dei progetti di cui sopra e secondo l'entità di seguito indicata:

- Associazione Genitori Don Milani €. 4.700,00
- Conferenza S.Vincenzo de Paoli €. 7.000,00
- Filarmonica Indunese €. 1.000,00

Ritenuto di dover impegnare la spesa di €. 12.700,00 al capitolo 10404061010 del bilancio pluriennale anno 2023-2025, competenza 2023;

Dato atto che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere

"una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso 'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

Evidenziato che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale n° 6 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

Deliberazione C.C. n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa.
2. Di assegnare in favore delle associazioni Associazione Genitori Don Milani, Conferenza S.Vincenzo de Paoli e Filarmonica Indunese i contributi rispettivamente di €. 4.700,00, €. 7.000,00 e €. 1.000,00 .
3. Di impegnare la spesa di €. 12.700,00 al capitolo 10404061010 del bilancio pluriennale anno 2023-2025, competenza anno2023;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 29/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)